

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **122/1968** (ECLI:IT:COST:1968:122)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Camera di Consiglio del **24/10/1968**; Decisione del **21/11/1968**

Deposito del **28/11/1968**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3022**

Atti decisi:

N. 122

ORDINANZA 21 NOVEMBRE 1968

Deposito in cancelleria: 28 novembre 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 305 del 30 novembre 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti ripartizione dei prodotti agricoli, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 14 febbraio 1968 dalla Corte di appello di Caltanissetta - sezione magistratura del lavoro - nei procedimenti civili vertenti tra Ferrera Giuseppe e Frangiamone Luigi e tra Scerra Giuseppe e Frangiamone Luigi, iscritte ai nn. 69 e 70 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'8 giugno 1968;

2) ordinanza emessa il 6 febbraio 1968 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Giuffrida Bartolo e Pulvirenti Carmela, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 28 giugno 1968.

Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate della Corte d'appello di Caltanissetta e del Tribunale di Catania è stata proposta questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964 n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti ripartizione dei prodotti agricoli, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e con riferimento all'art. 14, lett. a. dello Statuto siciliano;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 60 del 22 maggio 1968, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione suindicata, che era stata prospettata negli stessi termini anche da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, sulla ripartizione dei prodotti agricoli, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e 14, lett. a, dello Statuto siciliano, promossa con le ordinanze 14 febbraio 1968 della Corte di appello di Caltanissetta - sezione magistratura del lavoro - e 6 febbraio 1968 del Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.